



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA
(L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

DETERMINA N. 23 DEL 15 FEBBRAIO 2023

**RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA IN SULMONA.
LIQUIDAZIONE CANONE PER L'ABBONAMENTO RAI DI COMPETENZA ANNO 2023**

Addì, 15 del mese di febbraio 2023, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede legale dell'A.S.P. n. 2 della Provincia di L'Aquila, in Sulmona alla P.zza Ss. Annunziata n. 7, il Funzionario Amministrativo - Contabile,

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 17/2011 recante *“Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”*;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Il Regolamento di contabilità aziendale;
- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024;
- il Bilancio annuale economico preventivo;

PREMESSO che l'A.S.P. n. 2 della Provincia dell'Aquila detiene diversi televisori in uso presso la Residenza per Anziani Casa Santa dell'Annunziata e che la normativa vigente prevede l'obbligo di pagare il canone speciale RAI per chiunque posseda un apparecchio televisivo in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare;

ATTESO che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5 del 13.02.2022, la RAI - Radio Televisione Italiana S.p.a. ha trasmesso il bollettino di c/c 2105 per il versamento dell'importo pari ad euro 407,35 per il rinnovo del canone di abbonamento TV n. 123744 per l'anno 2023;

PRESO ATTO che il canone RAI è un'imposta dovuta per legge (R.D.L. 21.02.1938, n. 246) e che pertanto non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto si configura l'ipotesi di cui al paragrafo 3.6 *“Tracciabilità tra i soggetti pubblici”* della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011;

RITENUTO pertanto di liquidare in favore della RAI - Radiotelevisione Italiana Spa la somma di cui sopra dovuta per il canone di abbonamento TV n. 123744 anno 2023;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui *“la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”*;

Per tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione;
- 2) di liquidare, come effettivamente liquida, mediante bollettino di c/c 2105 allegato alla nota prot. n. 5 del 13.02.2023 la somma di € 407,35 in favore della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a per il rinnovo del canone di abbonamento TV n. 123744 per l'anno 2023;
- 3) di specificare che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il pagamento di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- 4) di inserire tale disposizione nel della fascicolo delle determinazioni del servizio amministrativo - contabile, tenuto presso la sede legale dell'A.S.P. n. 2 Provincia dell'Aquila;
- 5) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questa Azienda per 15 giorni consecutivi, eccettuata la fattura indicata disponibile mediante istanza di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
Dott. Alessandro PANTALEO *F.to**

L'Estensore
Funzionario amm.vo contabile
Dott.ssa Denisia GUGLIELMI *F.to**

** Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell'A.S.P. n. 2 della Provincia dell'Aquila.*